



Tribunale di Bari

Quarta sezione

RG: 13/2021 Piano del consumatore

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento RG 13/2021 avente a oggetto la proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 3/2012, presentata in data 04.11.2021 da [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Andreina Potere

ricorrente

nei confronti di

massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 04.11.2021 [REDACTED] – premesso di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942, di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, d'essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato da eventi circoscritti alla sfera familiare e personale del ricorrente, in particolare dalla cessazione della propria attività d'impresa e alla conseguente impossibilità di far fronte alle obbligazioni contratte in precedenza e nella piena consapevolezza di farvi fronte regolarmente – proponeva, ex art. 7, 1° comma, L. n. 3/2012, avvalendosi del Gestore della crisi avv. Maddalena Monica Di Palma nominata dall'OCCS – Ordine Avvocati Bari a seguito di istanza n. 7/2019, un piano del consumatore – modificato e integrato in base alle osservazioni del creditore ipotecario rispetto alla versione inizialmente depositata – che, a fronte di una debitoria complessiva di € 137.199,08 prevede i seguenti pagamenti:

- Avv. Monica Di Palma OCC: compenso euro 4.800,00 da corrispondersi in n. 24 rate mensili da euro 200,00 ciascuna a decorrere dal mese successivo all'omologa del Piano del Consumatore;
- Avv. Andreina Potere, advisor legale: compenso euro 2.000,00 da corrispondersi in n. 24 rate mensili da euro 83,33 ciascuna a decorrere dal mese successivo all'omologa del Piano del Consumatore;
- Banca Intesa, Mutuo Ipotecario: importo proposto ed accettato dal creditore euro 92.250,00 oltre interessi nella misura del 3,4% annuo, tasso fisso come da contratto di mutuo del 29.11.11 a rogito notaio dott.ssa Lorenza Troila per un complessivo importo di euro 116.068,95 da corrispondersi in 168 rate mensili da euro 690,89 a decorrere dal mese successivo all'omologa del Piano del Consumatore;
- Banca Intesa, Spese di Giustizia: importo proposto ed accettato dal creditore: euro 4.418,30 da corrispondersi in 12 rate mensili da euro 368,19 ciascuna a decorrere dal mese successivo all'omologa del Piano del Consumatore;
- Agenzia delle Entrate: debito originariamente ricompreso nel Piano del Consumatore attestato: € 470,90 (quattrocentosettanta/90); pagamento del debito residuo da corrispondere al 31 gennaio 2023 in n. 4 rate trimestrali ciascuna da euro 24,32 (ventiquattro/32) pari a complessivi euro 97,28 (novantasette/28) relative al saldo del provvedimento di definizione agevolata (Rottamazione Ter) n. AT-01490201902546705130, ultima rata scadente il 30/11/2023;
- Agenzia delle Entrate: debito originariamente ricompreso nel Piano del Consumatore attestato: € 4.235,26 (quattromiladuecentotrentacinque/26); pagamento del debito residuo da corrispondere al 31 gennaio 2023 è pari a zero in quanto il debitore ha provveduto al saldo del provvedimento di Saldo e Stralcio n. AT- 01490201903818640150;
- Agenzia delle Entrate: debito originariamente ricompreso nel Piano del Consumatore attestato: € 8.041,24 per il pagamento del piano di rateazione n. 328297 del 24/09/2020 concesso da Agenzia delle Entrate Riscossione in 72 rate mensili consecutive da euro 125,79 ciascuna, di cui pagate n. 28 rate; residuo debito da corrispondere al 31 gennaio 2023 euro 5.544,00 ultima scadenza rateale il 16/09/2026.

Il debitore ha proposto di definire esclusivamente la propria esposizione debitoria personale, contratta per scopi estranei all'esercizio d'impresa, risultando qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 3/2012.

Con Decreto del 09.12.2021 veniva fissata l'udienza del 15.02.2022 per decidere sulla richiesta omologazione del piano.



Con Decreto del 31.01.2022 veniva disposta, a seguito dell'istanza depositata dal debitore in data 20.01.2022, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E. n. 137/2019 del Tribunale di Bari.

All'udienza del 15.02.2022, preso atto della manifestazione di dissenso all'omologazione del piano resa a mezzo Pec del 22.01.2022 da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., si rinviava la procedura all'udienza del 21.06.2022 con termine al 30.05.2022 per il deposito del nuovo piano.

Con atto del 30.05.2022 l'avv. Potere, per conto del debitore Loconsole, depositava il piano del consumatore riformulato in base alle considerazioni effettuate da parte del creditore Intesa Sanpaolo S.p.A..

All'udienza del 21.06.2022, l'avv. Potere dava atto del deposito del nuovo piano, il Gestore della Crisi avv. Maddalena Monica Di Palma, che ha attestato la fattibilità del nuovo piano, si riservava di svolgere le comunicazioni ai creditori; Intrum Italy S.p.A., mandataria del creditore ipotecario Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., richiedeva il riconoscimento in prededuzione delle spese sostenute per l'avvio della procedura esecutiva R.G.E. n. 137/2019;

la procedura veniva rinviata al 04.10.2022 all'esito della quale, dopo avere il creditore ipotecario chiesto in compensazione il pagamento anticipato delle rate di mutuo nelle more scadute, la procedura veniva rinviata al 15.11.2022 per l'eventuale omologa del piano.

Con atto del 05.11.2022 veniva depositato un nuovo piano.

All'udienza del 15.11.2022 il creditore non sollevava osservazioni al piano e la procedura rinviata all'udienza del 07.02.2023 con invito al Gestore della crisi a riformulare il piano specificando tempi e modalità di esecuzione.

Depositata la integrazione richiesta in data 06.02.2023, all'udienza del 07.02.2023, fissata per la omologa del piano, dato atto del deposito della integrazione del piano da parte dell'OCC, che ribadiva la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria e delle ulteriori precisazioni rese, nessun creditore si opponeva all'omologa.

Preso atto della insussistenza di cause ostative, della fattibilità e convenienza del piano che, come attestato dall'OCC (cfr. relazione particolareggiata depositata, da ultimo, in data 6.2.2023), appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare il piano.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato in data 04.11.2021 e integrato con atti del 30.11.2022, 05.11.2022 e 06.02.2023 da [REDACTED];

e

dispone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire gli importi delle rate mensili come in precedenza indicati e versati dagli istanti a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.

Dispone, a cura del Gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e all'avv. Maddalena Monica Di Palma nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 09.03.2023

Il Giudice

Dott.ssa Assunta Napoliello

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA [REDACTED]